



CIRCOLARE

SERIE AEROPORTI

Data: 13/05/2021

APT – 23B

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 261/2004

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.


Circolare
APT 23B

 Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni
 del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 3 di 14

INDICE

1.	<u>PREMESSA E SCOPO</u>	4
2.	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	4
3.	<u>ACCERTAMENTO</u>	5
4.	<u>CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE</u>	5
5.	<u>PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA</u>	5
6.	<u>OBBLIGO DEL RAPPORTO</u>	6
7.	<u>CONTRODEDUZIONI DEL VETTORE AEREO</u>	6
8.	<u>ORDINANZA-INGIUNZIONE / ORDINANZA-ARCHIVIAZIONE</u>	6
9.	<u>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA</u>	7
10.	<u>OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA -INGIUNZIONE</u>	8
11.	<u>ENTRATA IN VIGORE</u>	8



Circolare

APT 23B

Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni
del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 4 di 14

1. PREMESSA E SCOPO

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 (d'ora innanzi, semplicemente, Regolamento) che istituisce regole comuni in materia di compensazioni ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardi prolungati, di seguito chiamato Regolamento, dispone quanto segue:

“1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente Regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali qualora il vettore aereo operativo sia un vettore comunitario. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

2. Fatto salvo l'art. 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente Regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente Regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive”.

In data 27 aprile 2005, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96, supplemento ordinario, la Legge 18 aprile 2005, n. 62, che all'art. 3, comma 1, conferisce al Governo la delega per l'adozione di disposizioni afferenti alla disciplina sanzionatoria per le violazioni di Regolamenti comunitari vigenti alla entrata in vigore della legge medesima.

In data 6 marzo 2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54, serie generale, il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, con il quale sono state stabilite le disposizioni sanzionatorie per le violazioni al Regolamento. Tale Decreto individua l'ENAC come organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni predette.

Scopo della presente Circolare è indicare le modalità di svolgimento del procedimento di accertamento delle violazioni alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004, di notificazione al vettore interessato e di irrogazione delle relative sanzioni.

La Circolare fa riferimento ai principi generali in materia di sanzioni amministrative contenuti nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
- Legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale;



Circolare

APT 23B

Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni
del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 5 di 14

- Procedura organizzativa ENAC 11 giugno 2012, PRO 34, Notificazione degli atti amministrativi extragiudiziali;

3. ACCERTAMENTO

La Direzione Aeroportuale dell'ENAC, competente sull'aeroporto presso il quale è avvenuta la violazione, intraprende d'ufficio o a seguito di segnalazioni/reclami la fase di accertamento della violazione, che consiste nell'assumere informazioni, procedere all'esecuzione di ispezioni, eseguire rilievi, al fine di verificare e documentare la violazione dei diritti del passeggero sanciti dal Regolamento.

Il verbale accertamento contiene una sintetica esposizione dei fatti accertati e una succinta motivazione delle violazioni riscontrate a fronte delle disposizioni di cui al Regolamento.

4. CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La violazione, ove sia possibile, è contestata immediatamente al capo scalo o al comandante dell'aeromobile nella veste di rappresentante dell'esercente; in alternativa, gli estremi della violazione sono notificati al vettore presso la sua sede legale entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione, nel caso di notificazione nel territorio della Repubblica, ovvero entro 360 giorni, al di fuori del territorio stesso.

La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche dall'ispettore che ha accertato la violazione.

La notificazione avviene prioritariamente tramite posta elettronica certificata in ossequio a quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale, con apposizione della relata di notifica (Allegato 2).

Subordinatamente, nell'ordine, per mezzo del servizio postale o tramite l'Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) istituito presso le Corti d'appello o i Tribunali.

Nel caso in cui il vettore trasgressore sia straniero e sprovvisto di sede di rappresentanza sul territorio dello Stato italiano oppure non sia ivi stabilito, si applica la procedura per la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali da effettuarsi in un Paese comunitario di cui al Regolamento (UE) n. 1393/2007 ovvero la procedura di notifica all'estero degli atti giudiziari secondo quanto previsto dalle pertinenti convenzioni internazionali nel caso di Paesi extracomunitari (utili indicazioni sono reperibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri). In mancanza di procedure efficaci per la notifica nei Paesi extracomunitari, si provvede tramite l'Autorità consolare secondo la disciplina dettata dagli articoli 37, 77 e 78 del Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14 comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Il verbale di accertamento e contestazione è redatto, secondo il modello riportato in Allegato 1, dall'ispettore appartenente alla competente Direzione Aeroportuale, che ha eseguito l'accertamento. Il medesimo ispettore provvede alla contestazione immediata o alla notificazione

5. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione


Circolare
APT 23B

Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 6 di 14

prevista, ovvero, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione, oltre che alle spese del procedimento.

A tale pagamento il vettore aereo provvede entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, trasmettendo copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Direzione Aeroportuale ENAC, al fine dell'archiviazione del procedimento.

Se l'accertamento è scaturito dal reclamo di un passeggero, la Direzione Aeroportuale informa lo stesso dell'esito del procedimento sanzionatorio.

L'importo de pagamento in misura ridotta è pari a:

- in caso di violazione dell'art. 4 del Regolamento: € 16666,67
- in caso di violazione dell'art. 5 "": € 16666,67
- in caso di violazione dell'art. 6 "": € 3333,33
- in caso di violazione dell'art. 10 "": € 1666,67
- in caso di violazione dell'art. 11 "": € 16666,67
- in caso di violazione dell'art. 14 "": € 3333,33

L'importo oggetto del pagamento in misura ridotta comprende le spese del procedimento e di notificazione, da indicarsi distintamente.

6. OBBLIGO DEL RAPPORTO

Qualora, entro 60 giorni dalla notificazione non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ispettore che ha accertato la violazione redige un rapporto contenente le risultanze dell'accertamento che trasmette, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al dirigente della Direzione Aeroportuale di appartenenza.

7. CONTRODEDUZIONI DEL VETTORE AEREO

Il vettore aereo ha diritto di far pervenire, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della contestazione, scritti difensivi e/o richiesta di audizione alla Direzione Aeroportuale competente.

8. ORDINANZA-INGIUNZIONE / ORDINANZA-ARCHIVIAZIONE

Nel caso in cui ritenga fondato l'accertamento e quindi sussistente la violazione, la Direzione Aeroportuale competente determina con Ordinanza motivata la somma dovuta ingiungendone il pagamento al vettore aereo, altrimenti adotta ordinanza motivata di archiviazione.

La somma ingiunta comprende l'importo della sanzione e le spese del procedimento, incluse quelle di notifica.

L'Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione è notificata al vettore aereo presso la sua sede legale con le modalità previste dal codice di procedura civile.



Circolare

APT 23B

Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni
del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 7 di 14

Se l'accertamento è scaturito da reclamo del passeggero, la Direzione Aeroportuale informa lo stesso dell'esito del procedimento sanzionatorio, sia che venga disposta l'archiviazione sia che venga comminata la sanzione amministrativa pecuniaria.

L'ordinanza di archiviazione è trasmessa anche all'agente accertatore.

Lo schema tipo di una Ordinanza-ingiunzione è riportato in Allegato 3.

Lo schema tipo di una Ordinanza di archiviazione è riportato in Allegato 4.

L'attribuzione delle entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 69/06, è determinata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei Trasporti del 3 agosto 2007.

Il pagamento è essere effettuato tramite versamento sul conto corrente postale dedicato avente le seguenti coordinate:

IBAN: IT 10 Y 07601 03200 000073802175

Codice BIC: BPPITRRXXX

intestato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Viale del Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma.

Sulla causale del versamento, oltre al numero della Ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione, è riportato anche il codice "SANZ3" che identifica le sanzioni per violazione al Reg.(CE) 261/2004 rispetto alle altre tipologie di sanzioni irrogate dall'Ente.

Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla data di notificazione dell'Ordinanza-ingiunzione nel caso di notificazione nel territorio della Repubblica, ovvero di 60 giorni, se la notifica viene eseguita fuori del territorio nazionale.

Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento è tempestivamente inviata alla Direzione Aeroportuale che ha irrogato la sanzione.

9. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Decreto Legislativo 69/06 prevedono un importo minimo e uno massimo. L'ammontare esatto della sanzione irrogata con l'Ordinanza-ingiunzione, è determinato dalla Direzione Aeroportuale competente in funzione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della L. 689/81:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità del trasgressore;
- condizioni economiche del trasgressore;
- rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli imbarcati.


Circolare
APT 23B

Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 8 di 14

10. OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA -INGIUNZIONE

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento, il vettore aereo può proporre opposizione davanti al giudice ordinario del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se la sede legale del vettore aereo si trova al di fuori del territorio nazionale.

Il giudice competente è individuato a norma dell'articolo 22bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel caso di mancato pagamento o di mancata opposizione entro i predetti termini, la Direzione Aeroportuale competente avvia il procedimento per il recupero coattivo delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo degli importi dovuti dai debitori per sanzioni, interessi e spese ed il successivo invio al concessionario.

11. ENTRATA IN VIGORE

La presente circolare entra in vigore dalla data di emissione.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta

Allegati:

Allegato 1: Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa

Allegato 2: Relata di notifica

Allegato 3: Ordinanza-ingiunzione di pagamento

Allegato 4: Ordinanza di archiviazione



Circolare

APT 23B

Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 9 di 14

ALLEGATO 1

Direzione Aeroportuale ...

Prot. _____ del _____

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. ____ / ____**

In data _____, presso l'aeroporto _____ [contestazione immediata]/presso gli Uffici della Direzione Aeroportuale _____, il sottoscritto _____, in qualità di ispettore aeroportuale, ha verificato la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, da parte del vettore aereo _____.

La violazione si riferisce alla cancellazione/ritardo/etc. del volo _____, con partenza programmata per il _____, da _____, e arrivo programmato per il _____, a _____.

In data _____, presso la Direzione Aeroportuale _____, perveniva/pervenivano il/i seguente/i reclamo/i relativamente al volo in questione:

- _____
- _____

Il/La/i passeggero/a/i lamentava/lamentavano _____.

L'ENAC richiedeva _____ chiarimenti/documentazione/informazioni al vettore/gestore/handler/passeggeri _____

_____ (descrizione dei vari momenti caratterizzanti l'istruttoria, comunicazioni al e dal vettore, società di gestione, handler, documentazione fornita dai passeggeri, etc., con espresso, chiaro e documentato riferimento a ogni passaggio).

Visto quanto sopra,

SI CONTESTA

Al vettore aereo _____, C.F./P.Iva _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [Città], [(Provincia)] [Indirizzo], la violazione dell'art. _____ in combinato disposto con l'articolo _____ del Regolamento (CE) n. 261/2004 per aver _____ [specificare sinteticamente violazione e motivazione, eventualmente richiamando sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea qualificative del fatto].

Per tale violazione, l'articolo _____ del d. lgs. n. 69/2006 prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro _____ a euro _____.

SI AVVERTE

della facoltà di presentare scritti difensivi e/o richiesta di audizione entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, alla Direzione Aeroportuale _____, mediante posta

**Circolare****APT 23B**
 Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni
 del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 10 di 14

elettronica certificata, all'indirizzo *protocollo@pec.enac.gov.it*, oppure, a mezzo di raccomandata A/R, all'indirizzo _____,

OVERO

della possibilità di beneficiare, in alternativa, del pagamento di una somma in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, corrispondendo con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla notifica del presente verbale, l'importo di euro _____, per la violazione contestata, ed euro _____, per le spese del procedimento, per un importo complessivo di **euro** _____, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (C.F. 97158180584)

Viale del Castro Pretorio, n. 118

(00185) ROMA

IBAN IT 10 Y 07601 03200 000073802175 - **SWIFT BIC**: BPPIITRRXXX

Causale: "SANZ3 - verbale n. __/__/D.A. _____, violazione Reg. 261/04"

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, con l'indicazione del CRO in caso di bonifico, deve essere inviata – entro quindici giorni dal pagamento – alla Direzione Aeroportuale _____, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo *protocollo@pec.enac.gov.it*, oppure, a mezzo di raccomandata A/R, all'indirizzo _____.

La suddetta violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore come prova la firma apposta in calce al presente verbale, del quale gli viene rilasciata copia.

[*oppure*]

Poiché non è stato possibile contestare immediatamente la violazione in quanto non rilevata nell'immediatezza dell'evento, ma accertata in conclusione dell'istruttoria avviata a seguito dei reclami dei passeggeri interessati, si provvede alla notifica tramite pec/servizio postale/altro

L'Ispettore Accertatore



Circolare

APT 23B

 Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni
 del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 11 di 14

ALLEGATO 2

Direzione Aeroportuale ...

 RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. DI ATTO AMMINISTRATIVO RELATIVO
 A PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
 (CE) N. 261/2004

Io sottoscritto, _____, C.F. _____, Direttore/Capo Ufficio/*Process Manager* della Direzione Aeroportuale _____ dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC, C.F. 97158180584), con sede legale in Roma, al Viale del Castro Pretorio, n. 118,

notifico

ordinanza di ingiunzione n. ____/____, dallo stesso firmata digitalmente

[*oppure*]

copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22 CAD, di verbale di accertamento e contestazione n. ____/____, della quale il sottoscritto attesta la piena conformità all'originale analogico presente agli atti della Direzione Aeroportuale _____,

a mezzo posta elettronica certificata con messaggio proveniente dall'indirizzo pec dell'ENAC protocollo@pec.enac.gov.it, pubblicato sull'Indice Pubbliche Amministrazioni (IPA) e sul Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) al vettore aereo _____, C.F./P.Iva _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [Città], [Indirizzo], [Provincia], all'indirizzo di posta elettronica certificata di questa _____, estratto in data corrispondente a quella di notifica dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC, sito web <https://www.inipec.gov.it>).

Il Direttore Aeroportuale/Capo Ufficio/*Process Manager*
 (documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24, d. lgs. n. 82/2005)

**Circolare****APT 23B**
 Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni
 del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 12 di 14

ALLEGATO 3

Direzione Aeroportuale ...

Prot. _____ del _____

ORDINANZA INGIUNZIONE N. _____ / _____

VISTO il verbale di accertamento e contestazione n. _____, elevato in data _____, prot. n. _____, dalla Direzione aeroportuale _____ a carico della _____, C.F./P.Iva _____, con sede legale in _____, per aver _____, in occasione del volo _____, con partenza prevista in data _____, dall'aeroporto di _____, in violazione dell'art. _____ del Regolamento (CE) n. 261/2004;

CONSIDERATO che il predetto verbale di accertamento e contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;

PRESO ATTO che la violazione è stata contestata immediatamente _____ ai sensi di legge e nei termini previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

[oppure

PRESO ATTO che gli estremi della violazione sono stati regolarmente notificati in data _____ ai sensi di legge e nei termini previsti dall'art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689;]

CONSIDERATO che il vettore aereo _____ non si è avvalso della facoltà di presentare scritti difensivi e documenti o di essere sentito ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

[oppure

CONSIDERATI gli scritti difensivi del vettore aereo prot. ENAC n. _____ del _____;

TENUTO CONTO delle ulteriori motivazioni addotte dal vettore aereo nel corso dell'audizione tenutasi in data _____ e riportate nel verbale prot. ENAC n. _____ del _____;]

PRESO ATTO che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio nei termini di legge ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, per tale violazione, l'art. _____ del d. lgs. 27 gennaio 2006 n. 69, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro _____ a euro _____;

TENUTO CONTO dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

**Circolare****APT 23B**

Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 13 di 14

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare, gli articoli 687 e 941;
- VISTO** l'art. 2 del d. lgs. 27 gennaio 2006 n. 69,
- VISTO** l'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689

INGIUNGE

Al vettore aereo _____, C.F./P.Iva _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [Città], [(Provincia)] [Indirizzo], il pagamento della somma complessiva di euro _____, di cui euro _____, per la sanzione amministrativa, ed euro _____, per le spese del procedimento.

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento [60 giorni nel caso in cui la sede legale del vettore si trovi al di fuori del territorio nazionale], mediante versamento sul conto corrente postale intestato a

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (C.F. 97158180584)

Viale del Castro Pretorio, n. 118

(00185) ROMA

IBAN IT 10 Y 07601 03200 000073802175 - **SWIFT BIC**: BPPIITRRXXX

Causale: "SANZ3 - verbale n. ___/___ D.A. _____, violazione Reg. 261/04"

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, con l'indicazione del CRO in caso di bonifico, deve essere inviata – entro quindici giorni dal pagamento – alla Direzione Aeroportuale _____, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it, oppure, a mezzo di raccomandata A/R, all'indirizzo _____, con l'avvertimento che, qualora non abbia luogo il pagamento, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverso la presente ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, è ammessa opposizione mediante ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria competente entro 30 giorni dalla notificazione [di 60 giorni nel caso in cui il vettore aereo abbia sede legale al di fuori del territorio nazionale].

Il Direttore

 (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 82/2005)

**Circolare****APT 23B**

Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni del Regolamento (CE) 261/2004

13/05/2021

pag. 14 di 14

ALLEGATO 4

Direzione Aeroportuale ...

Prot. _____ del _____

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE N. ____ / ____

VISTO il verbale di accertamento n. _____ / _____ della Direzione Aeroportuale ENAC di _____ relativo alla violazione dell'art./degli articoli _____ del Regolamento (CE) n. 261/2004, da parte del vettore aereo _____, C.F./P.Iva _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [Città], [Indirizzo], [Provincia];

CONSIDERATI gli scritti difensivi del vettore aereo acquisiti al protocollo ENAC n. _____ del _____;

TENUTO CONTO delle ulteriori motivazioni addotte dal vettore aereo verbalizzate nel corso dell'audizione svolta in data _____;

RITENUTO CHE [esplicitare motivazione: *es. la violazione non è stata commessa*];

VISTO l'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

SI ARCHIVIANO

gli atti del procedimento sanzionatorio di cui al verbale di accertamento richiamato in premessa, _____ in _____ quanto

La presente ordinanza di archiviazione viene trasmessa all'ispettore accertatore che ha redatto il verbale di accertamento e al vettore aereo presso la sua sede legale _____.

Il Direttore

 (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 82/2005)

